

Antonio Reposo *

L'obiezione di coscienza al vaglio della Corte costituzionale

1. Episodi di nevrosi e disadattamento; incidenti per causa di servizi; tensioni fra superiori e inferiori; il senso di inutilità e di vuoto, l'insofferenza e l'atonìa generalizzata che sembrano accompagnare la leva militare ... ecco una serie di inquietanti fenomeni i quali tutti, come foglie dello stesso albero, si possono raccogliere intorno al seguente interrogativo: a che cosa serve – se serve – il servizio militare oggi, in tempo di pace, nel nostro Paese?

2. Giuridicamente, anzi, costituzionalmente parlando, il nocciolo del problema è presto individuabile nel principio costituzionale dell'art. 52, I comma, che definisce la difesa della Patria "sacro dovere del cittadino": una norma che materializza al più alto livello delle fonti, ammantandolo addirittura di sacralità, l'obbligo superiore che grava su tutti (e dunque non solo sui militari) di uscire dal proprio individualismo per contribuire alla conservazione della comunità nazionale.

Di fronte ad una proclamazione di tale ampiezza, che può legittimare l'estensione di questo dovere fino all'estremo sacrificio, vengono a scadere di significato le proposte talora avanzate circa la possibilità di dar vita in Italia ad un esercito "professionista": la nostra Carta fondamentale si richiama ad una partecipazione collettiva, ad una solidarietà diffusa per quanto riguarda l'esercito, insomma, come si dice, ad un esercito di popolo, concetto cui ripugna ogni separatezza del potere militare da quello civile.

Perciò, a parte i correttivi che possono e debbono apportarsi alle vigenti strutture e istituzioni militari – il III comma dello stesso art. 52 vuole infatti l'ordinamento delle Forze armate conforme "allo spirito democratico della Repubblica"¹ – l'unico serio approccio alle cennate problematiche connesse alla leva militare è in Italia, come negli altri Paesi dell'occidente democratico, la difesa non armata: un tipo di difesa che viene chiamato nella Germania federale "Soziale Verteidigung" e nei Paesi anglosassoni "Civilian Defense", mentre è oggetto anche in Scandinavia di ricerche e studi approfonditi.

* Ordinario di Diritto pubblico americano, Università di Padova.

¹ Doveva essere pronto entro il gennaio del 1979, invece sono stati necessari quasi otto anni più del previsto perché il nuovo Regolamento di disciplina militare vedesse la luce! La Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1986 contiene finalmente il testo del Regolamento riformato che rappresenta la concretizzazione della normativa enunciata nella famosa "legge dei principi" n. 382 del 1978, a conclusione di un vasto movimento entro e fuori le Forze armate per democratizzare le nostre istituzioni militari.

In precedenza il D.P.R. n. 691 del 1979 recava il Regolamento di attuazione della rappresentanza militare.

Queste tecniche di difesa cominciano appena oggi a prospettarsi nel nostro sistema in correlazione ai temi del servizio sostitutivo civile o, più riduttivamente, della c.d. obiezione di coscienza².

Anche da noi, tale opportunità, nata come scelta testimoniale di pochi allargatasi poi a più vasti strati della popolazione, venne infine disciplinata dalla L. n. 772 (norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e successiva modificazione e integrazioni, seguita dal tardivo Regolamento di attuazione (DPR n. 1139 del 1977): una legislazione in più punti arretrata e punitiva, che trova però ora con la sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 1985 nuovo e più moderno respiro.

Tale sentenza ci proponiamo appunto di brevemente annotare in questa sede.

3. Per quanto la dottrina abbia in diversi modi cercato di snidare tra le pieghe della costituzione elementi a favore dell'obiezione di coscienza al servizio militare, resta il fatto che il nostro Costituente non si è occupato del problema, diversamente da altri legislatori ad esso coevi, come quello della Germania occidentale, la cui *Grundgesetz*, all'art. 12a (introdotto nel 1956) pone alternativamente l'obbligo del servizio nelle Forze Armate, nella polizia confinaria federale od in una formazione per la protezione civile (I comma); mentre precisa che quanti rifiutano per motivi di coscienza il servizio militare in armi possono essere obbligati ad un servizio compensativo, il quale però non può superare la durata del servizio militare (II comma). Inoltre, la legge ordinaria cui è affidata dallo stesso II comma la disciplina della materia non può comunque pregiudicare la libertà di decisione secondo coscienza e deve prevedere la possibilità di un servizio compensativo che non stia in alcun rapporto con le unità delle Forze armate e della polizia confinaria federale.

Gli orientamenti più restrittivi di altri legislatori europei – come quello francese ed austriaco³ – appaiono oggi superati da indirizzi progressisti, quali figurano da ultimo nella Risoluzione parlamentare europea del 7 febbraio 1983, volutamente citata anche dalla sentenza che commentiamo.

È quello infatti un documento assai coraggioso, che si pronunzia proprio sui nodi più discussi dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Vi si qualifica innanzitutto il diritto alla libertà di coscienza (e dunque l'implicito diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato) come diritto fondamentale. Correlativamente, negata la legittimità di qualsiasi organo chiamato a valutare i motivi interni dell'obiezione, si suggerisce un meccanismo di riconoscimento incondizionato da parte dello Stato sulla base di una dichiarazione individualmente motivata. Come accade in molti ordinamenti statali, è vietata esplicitamente una disciplina del servizio sostitutivo che risulti sanzionatoria e degradante della dignità umana, mentre si indica particolarmente nel campo sociale, dell'aiuto e della cooperazione allo sviluppo l'ambito elettivo di intervento del servizio civile.

In definitiva, i governi e i parlamenti degli Stati membri della Comunità europea sono invitati a rivedere le loro rispettive legislazioni in materia e ad uniformarle seguendo le linee indicate dalla Risoluzione.

4. Nel nostro ordinamento questa opera adeguatrice è ben lungi dall'essere compiuta e perciò bisogna fermarsi al riconoscimento intervenuto con la L. del 1972 sopra citata, la cui norma-principio – art. 1 – accorda agli obbligati alla leva che si dichiarino

² Un timido avvicinamento a nuovi indirizzi doveva forse già considerarsi l'art. 1 della cit. L. n. 382 del 1978, laddove dice che compito delle Forze armate è anche quello di concorrere "al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità" (II comma).

³ Una formula ampia e articolata è invece vigente in Belgio ai sensi della L. 3 giugno 1964, il cui art. 1 vede l'obietto come "colui che, per motivi di ordine religioso, filosofico o morale professi la convinzione che non si debba uccidere il proprio prossimo, nemmeno quando ciò sia necessario ai fini della difesa nazionale e della difesa collettiva"! (I comma).

“contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza” (comma I) “attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi e filosofici o morali professati dal soggetto” (comma II), la possibilità di soddisfare l'obbligo del servizio militare nelle forme del servizio sostitutivo civile o del servizio militare non armato (art. 5, I comma) ⁴.

Sebbene tale soluzione sia apparentemente ristretta all'angusto ambito individualistico della contrarietà all'uso personale delle armi e dunque la nostra sia un'obiezione *relativa*, che esclude una più generale obiezione alla logica della guerra e all'istituzione militare globalmente intesa ⁵, nondimeno la legge in esame ha assunto il valore di disciplina “formalmente” alternativa al servizio militare (è da notare che il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, si limita a distaccare gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del corpo forestale: art. 5, u. comma).

La dottrina più sensibile non ha poi mancato di rilevare, da un lato, l'esclusione dei motivi politici (o generali) fra quelli che giustificano l'obiezione e, correlativamente, la pretesa del legislatore di canonizzare, etichettandole in numero chiuso, le ragioni interiori di tale atteggiamento: il che contrasta con una effettiva libertà di coscienza, la quale non può essere valutata sulla base del foro interno di ciascuno, a pena di ridurla nella più ristretta sfera della libertà religiosa o di pensiero.

Nello spirito del provvedimento in discorso appare comunque logica la previsione di una Commissione consultiva (artt. 3, comma I, e 4): una specie di tribunale delle coscienze, chiamato ad esprimersi sulle domande degli obiettori per verificare la fondatezza e la sincerità dei motivi da loro addotti ⁶.

È stato anche osservato che la situazione giuridica degli obiettori ha ricevuto un certo pregiudizio dall'art. 3, comma II, della Legge, dove si afferma che “il Ministero decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda” con la quale l'obiettore chiede di essere ammesso a svolgere il servizio sostitutivo civile.

Nell'assenza di specificazioni legislative circa la natura di tale termine, il Ministero infatti ha talora prolungato i tempi di attesa della risposta alla domanda di obiezione (dai 12 ai 20 mesi e più), in maniera che l'obbligato alla leva viene a trovarsi in uno stato di assoluta incertezza che, nella migliore delle ipotesi, si risolverà nella prestazione di un servizio civile già per legge più lungo di 8 mesi rispetto al periodo ordinario di leva (art. 5, I comma) ⁷.

Se si pensa che il problema tocca giovani in un momento critico e decisivo della loro vita, in termini di scelte di lavoro e di impostazione dell'avvenire, si ha un quadro abbastanza completo e realistico della gravità della situazione.

⁴ L'alternativa del servizio militare non armato è, a dir il vero, piuttosto irrealistica: e nessuno ha infatti sinora presentato domanda in tal senso.

⁵ E cioè al servizio militare nel suo complesso (tant'è che anche gli obiettori, secondo la cit. lettera della Legge, sono “ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare”; obbligo considerato infungibile e non derogabile).

⁶ Sollecitata da una delle parti private a pronunziarsi circa la legittimità di tale Commissione, la Corte costituzionale però nulla decide per ragioni di ordine procedurale.

In merito va invece ricordata la decisione del Consiglio di Stato, riunito in adunanza plenaria il 24 maggio 1985. Secondo tale Collegio, mentre l'obiettore non ha l'obbligo di provare alcunché, ma soltanto quello di indicare il motivo o i motivi che dal legislatore sono stati astrattamente ritenuti meritevoli della deroga all'obbligo del servizio militare, alla Commissione non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti allegati dai richiedenti, ma solo la loro attendibilità, anzi, meglio, la loro non manifesta infondatezza ai fini della concessione del beneficio.

⁷ Invero si cercò da parte del Ministero di far fronte ai disagi di cui trattasi emanando una Circolare in data 19 settembre 1979, a' sensi della quale, scaduti i 6 mesi, si iniziava a decurtare il corso del tempo dei 20 mesi previsti per servizio sostitutivo civile; col risultato che, se la decisione ministeriale giungeva prima della scadenza dei 26 mesi complessivi, l'obiettore doveva svolgere il suo servizio solo pel periodo residuale.

Tale Circolare – vero e proprio *monstrum* giuridico – è stata comunque abrogata a partire dal 18 aprile 1984.

5. Ed in effetti la L. n. 772 del 1972 non è andata esente da censure di illegittimità costituzionale.

Dapprima il Tar Piemonte, con due ordinanze di identico contenuto, emesse l'11 luglio 1978 nei procedimenti instaurati a seguito dei ricorsi proposti da Loccisano Elio e Masino Roberto contro il Ministero della difesa che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della obiezione di coscienza, ravvisò un contrasto fra l'art. 3 della costituzione e l'art. 3, comma II, della L. n. 772, in quanto il termine di 6 mesi per la risposta del Ministro avrebbe dovuto, alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, considerarsi meramente ordinatorio, con effetti pregiudizievoli a carico dei ricorrenti.

Le già ricordate situazioni di notevole scomodo nelle quali si trovano gli obiettori in attesa di una pronuncia, imprevedibile anche nel *quando* del Ministero della difesa, aggiungendosi alle difficoltà già sensibili previste dalla Legge in funzione della necessità di costituire elementi oggettivi di verifica della sincerità dell'obiezione, violerebbero infatti l'esigenza che a parità di posizione di assoggettamento agli obblighi di leva corrisponda anche effettiva eguaglianza in ordine alla effettiva prevedibilità del momento della chiamata alla prestazione del servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, rispetto al momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato.

Successivamente, sempre il Tar Piemonte, chiamato a decidere sul ricorso di Mulone Edoardo, diretto ad ottenere l'annullamento del decreto ministeriale che aveva respinto la sua domanda volta a fruire dei benefici della L. n. 772, con ordinanza in data 15 aprile 1980 sollevò questione di illegittimità costituzionale dell'intera legge, così come concepita e strutturata, quale corpo di norme speciali, per contrasto con l'art. 52 della costituzione.

In buona sostanza, secondo il giudice *a quo*, se è vero che la costituzione ripudia la guerra (art. 11), vero è altresì che essa chiama a raccolta tutti i cittadini in caso di situazioni eccezionali e inevitabili; e non vi è ragione di ritenere che il travaglio di coscienza attanagli in tali circostanze solo coloro che affermano (anche sinceramente) che l'uso personale delle armi contrasta con le loro convinzioni, religiose, filosofiche e sociali, e non anche coloro che non hanno mai fatto professione pubblica di particolari convinzioni, ma hanno trascorso la loro vita nella semplicità del lavoro, nell'amore della famiglia e nell'educazione dei figli. Fatto è che la costituzione pone ai componenti della comunità associata dei doveri inderogabili, tra i quali rientra il sacro dovere di difesa della Patria e, conseguentemente, l'obbligatoria prestazione del servizio militare: dovere che non può non rivolgersi a tutti i cittadini i quali, per il principio d'eguaglianza, non sono pari soltanto nel fruire dei diritti, ma anche nell'adempimento dei doveri (mentre è lo stesso principio d'eguaglianza a non consentire distinzioni fra i cittadini a causa della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali).

Insomma, quanto al dovere di difesa e all'obbligo del servizio militare, identificati fra loro: o libertà di coscienza per tutti o prestazione generalizzata.

6. Il primo, importante profilo della decisione pronunciata dalla Corte costituzionale sta nel fatto che essa considera la Legge n. 772, nel suo insieme, conforme alla costituzione, superando le riserve avanzate da taluna giurisprudenza e dottrina.

La Corte costituzionale non soltanto non ravvisa motivi di contrasto con l'art. 52, ma afferma anzi che eliminare questa normativa dal nostro ordinamento comporterebbe un vero e proprio arretramento di posizioni, tanto più grave ora che una Risoluzione del Parlamento europeo (la ricordata 7 febbraio 1983) constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato.

Questo apprezzamento positivo circa la tesi del Parlamento europeo secondo cui l'obiezione si pone come svolgimento del diritto fondamentale della libertà di coscienza è la premessa per risolvere il vero nodo della tematica, cioè appunto il rapporto della libertà di coscienza con l'art. 52 della costituzione, venendosi a contrapporre ad un diritto individuale il "sacro dovere di difesa della Patria".

I giudici della Consulta hanno superato la difficoltà con una visione lucida e moderna, distinguendo tra dovere di difesa e obbligo del servizio militare armato: il primo – essi affermano – è da collocarsi senz'altro fra i doveri inderogabili di solidarietà politica; il secondo, invece, pur ricollegandosi al primo, non è vero e proprio dovere inderogabile. Infatti, il dovere di difesa trascende e supera, anche secondo la precedente giurisprudenza della Corte (sentenza n. 53 del 1967) l'obbligo del servizio militare, che non esaurisce il dovere medesimo, ma sta in esso come il meno nel più, differenziandosene concettualmente e istituzionalmente.

Questa non coincidenza tra i due momenti consente alla Corte di concludere che il dovere di difesa è suscettibile di adempimento anche attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato, ricompresi pur essi nella dizione dell'art. 52, I comma, come norma che riguarda un obbligo di grande ampiezza, il quale non comporta necessariamente l'uso delle armi e coinvolge tutti i cittadini, mentre il II comma dello stesso art. 52 disciplina un tipo particolare di difesa che implica l'uso delle armi e tocca la sola fascia di cittadini impegnati nel servizio militare.

Il fatto che la stessa costituzione, proprio nell'art. 52, II comma, demandi al legislatore ordinario la determinazione dei modi e dei limiti del servizio militare obbligatorio, ovviamente nel rispetto degli altri precetti costituzionali, significa, in definitiva, che, a determinate condizioni, tale servizio può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria.

Ecco la piena legittimazione del servizio sostitutivo civile!

7. Per quanto attiene al problema relativo all'art. 3, II comma, della L. n. 772, la Corte costituzionale, considerando perentorio e non meramente ordinatorio il termine di 6 mesi previsto per la decisione ministeriale, lo ritiene conforme a costituzione e lo ricostruisce come operante attraverso il meccanismo dell'istanza-diffida e del silenzio-rifiuto.*

Più precisamente, alla determinazione legale di questo termine i giudici vengono a riconoscere un duplice effetto: da un lato, quello di impedire, nell'interesse del buon andamento degli uffici, che prima della scadenza di esso il Ministero possa essere messo in mora ai fini della formazione del silenzio-rifiuto e, dall'altro, quello di fissare il momento a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione appunto del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale, per sentir dichiarare in sede di giudizio cognitorio l'obbligo dell'Amministrazione di decidere sull'istanza e, nel caso di persistente inerzia, per veder successivamente assumere in sede di giudizio di ottemperanza le necessarie misure coattive.

Questa indicazione agli obiettori degli strumenti giuridici con cui reagire alle inadempienze del Ministero della difesa, insieme all'accoglimento della istanza di fondo che il termine in oggetto non lasci il cittadino alla mercé dell'Amministrazione, soddisfa in definitiva le esigenze fatte valere dai ricorrenti.

Naturalmente – sottolinea la Corte costituzionale – non si può pretendere che la parità nell'assoggettamento agli obblighi di leva comporti una completa eguaglianza con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale della chiamata; ma ciò non toglie che, di pari passo con la ricerca di soluzioni anche pratiche tendenti a realizzare equipollenza di contenuti tra i diversi tipi di servizio previsti per gli obbligati alla leva, l'Amministrazione debba provvedere ad una più puntuale applicazione dell'art. 3, comma II, della L. n. 772, onde circoscrivere al minimo indispensabile i disagi connessi ad ogni prolungata attesa.

Per il superamento degli inconvenienti che si sono verificati e si verificano in concreto, quali risultano dalla istruttoria disposta dai giudici costituzionali, essi additano il progressivo impiego di strumenti organizzativi fortemente acceleratori, messi attualmente a disposizione dall'informatica (e che, a quanto pare, sembrano in via di adozione anche per la chiamata ordinaria alla leva).

8. Su queste basi, è pertanto doveroso concludere che la Corte costituzionale, nella sua profonda sensibilità per i diritti individuali, non ha mancato ancora una volta di recare in materia il suo autorevole contributo di progresso, superando financo le migliori attese: c'è da sperare che questo intervento, nel sollecitare gli organi ministeriali ad una fedele applicazione della normativa vigente, stimoli anche il legislatore a compiere ulteriori passi verso una più generale riforma del servizio sostitutivo civile che – come nota la stessa Corte – a tutt'oggi non può dirsi ancora bene definita quanto a strutture e funzionamento.

Del resto, le direttive per tale riforma appaiono già delineate in altri provvedimenti di settore, la logica dei quali accetta la tesi della controvertibilità dell'obbligo del servizio militare mediante l'adempimento di altre prestazioni in favore della collettività effettuate al di fuori della organizzazione delle Forze armate.

Mi riferisco alle L. n. 1033 del 1966 e n. 75 del 1970, le quali accordavano la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestassero servizio di assistenza tecnica o servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo (entrambe però abrogate dall'art. 40, I comma, della L. n. 1222 del 1971); ed anche alle vigenti L. n. 953 del 1970 e n. 1155 del 1971, contenenti norme per analoga dispensa dei giovani di taluni comuni (rispettivamente della valle del Belice, di Tuscania e Arlena di Castro), impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni stessi.

Fra i numerosi disegni di legge pendenti, di diversa matrice politica, sarebbe comunque importante, ad avviso dello scrivente, l'accoglimento di una normativa che reinventi la disciplina della materia, riconoscendo all'obiezione di coscienza la natura di diritto soggettivo perfetto e, sopra tutto, valutando il servizio sostitutivo civile come alternativa al servizio militare, entrambi esplicitazione coerente del "sacro dovere di difesa della Patria".

9. In attesa dell'auspicato intervento legislativo, essendo nel frattempo – il 18 dicembre scorso – stata approvata in via definitiva dal Parlamento la Legge di riforma del servizio di leva – il Ministero della difesa ha comunque emanato una nuova Circolare contenente disposizioni in materia di obiezione di coscienza (20 dicembre 1986).

Il documento muove dalla premessa che con l'entrata in vigore della predetta Legge ricevono forza giuridica principi, criteri e modalità che interessano concretamente anche l'impiego degli obiettori, la cui posizione è equiparata ad ogni effetto – sotto il profilo civile, economico, previdenziale e sociale – a quella dei cittadini che prestano il normale servizio alle armi. Il Ministero sottolinea poi che la risoluzione votata il 26 novembre u.s. dalla Commissione difesa della Camera (e i risultati emersi al termine della riunione tenuta dal Ministro della difesa Spadolini il 9 dicembre con i rappresentanti degli enti convenzionati) impongono di ribadire e puntualizzare, senza tema di equivoci, gli adempimenti dell'amministrazione per il corretto svolgimento del servizio civile sostitutivo nel rispetto della dignità e della personalità degli obiettori e con prestazioni di portata equivalente al parallelo servizio militare in armi.

Sulla base di tali principi – che sembrano in qualche modo echeggiare espressioni usate dalla Corte costituzionale nella sentenza in commento – la Circolare interviene a regolare le modalità di gestione della materia (alla luce delle nuove norme) sino a quando si riuscirà a varare una disciplina specifica ed organica del sostitutivo civile.

Per questa fase transitoria, dunque, rassicurati i destinatari che predisposizioni

⁸ Il 24 settembre 1986, presso la Commissione difesa del Senato, il Ministro della difesa sen. Giovanni Spadolini, annunciando le direttive di riforma del servizio militare, prospettava la sua estensione alle donne, su base volontaria: principio che potrà far maturare una diversa cultura rispetto alla leva anche per gli uomini.

Eppure il 30 settembre 1986 – cioè tra pochi giorni per l'estensore di queste note – tredici reclute che, dichiarando di essere testimoni di Geova, si sono rifiutate di prestare il servizio militare, saranno processate dai giudici del Tribunale militare territoriale di Roma!

organizzative oramai in atto consentono di poter definire le richieste di servizio sostitutivo entro sei mesi dalla presentazione delle domande (e che la durata del servizio stesso decorre dalla data di presentazione all'ente di assegnazione), si precisa che i richiedenti hanno facoltà di indicare le aree vocazionali d'impiego, gli enti convenzionati presso cui svolgere il servizio e le relative sedi.

Parimenti, è previsto che l'assegnazione degli obiettori sarà effettuata nel rispetto delle richieste e sopra tutto, con un espresso richiamo alla nostra sentenza, si puntualizza che nell'ambito degli enti assegnatari essi dovranno essere impiegati in prestazioni personali di adeguato impegno sociale, riconducibili all'idea della difesa della Patria⁹.

Questa equiparazione e altre significative modifiche introdotte dalla Circolare nella prassi del Ministero confermano che la pronunzia della Corte costituzionale non è caduta nel nulla. ■

⁹ Infine si conferma che agli obiettori debbono estendersi, in quanto compatibili, i benefici in materia sanitaria, professionale, previdenziale e per la conservazione del posto di lavoro sanciti dagli artt. 4, 16, 20 e 22 della Legge di riforma del servizio di leva.

